

CITTA' DI CARPI
Provincia di Modena

Contratto di Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di catalogazione in SBN di libri moderni e libri antichi, riviste, giochi e materiale multimediale per il Sistema Bibliotecario di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena, maggio 2018 – dicembre 2019

L'anno 2018, il giorno ____ del mese di _____ in Carpi (MO), presso il competente Ufficio dell'Unione delle Terre d'Argine Settore A7, Ufficio Cultura posto in Via S.ta Maria in Castello n. 2b a Carpi con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge

FRA

il Signor **Diego Arch. Tartari**, nato a Ostiglia il 9/10/1973, in qualità di Dirigente del Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione delle Terre d'Argine, C.F. 03069890360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, ed art. 4 dell' "Accordo fra i Comuni aderenti e l'Unione delle Terre d'Argine per il reciproco affidamento delle funzioni di direzione e supporto necessarie al funzionamento degli Enti" modificato con delibera di Giunta comunale n. 155/2012, qui di seguito, per brevità, denominata "Amministrazione"

E

La Ditta _____, in seguito indicata anche, per brevità, "Ditta" con sede legale in _____ - Via _____ - C.F. e P. IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero, _____, nella persona del Presidente – Legale Rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____ residente _____, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della medesima Ditta;

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente Settore A7 UTA n.---- del ----- si assegnava il servizio, previa indagine esplorativa di mercato, con RdO (Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), di catalogazione in SBN di libri moderni e libri antichi, riviste, giochi e materiale multimediale per il Sistema Bibliotecario di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena, maggio 2018 – dicembre 201 con la modalità dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 50/2016;

- che sono state effettuate le necessarie verifiche di legge sulla ditta affidataria con esito positivo;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Art. 2 Definizioni

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Unione delle Terre d'Argine, da una parte, e l'Aggiudicatario dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti discendenti che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Aggiudicatario: l'operatore economico aggiudicatario il servizio come in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Contratti "discendenti": il singolo contratto di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica dell'Unione delle Terre d'Argine dovrà inviare all'Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nel contratto discendente, di volta in volta, verranno specificati l'importo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi dell'atto di assunzione e l'Impegno di Spesa.

Art. 3. Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti discendenti applicativi per i servizi di catalogazione in SBN di libri moderni e libri antichi, riviste, giochi e materiale multimediale per il Sistema Bibliotecario di Carpi, Campogalliano e Novi di Modena, maggio 2018 – dicembre 2019 descritti nel capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che saranno affidati dall'Amministrazione nel periodo di vigenza del presente accordo, nelle misure che verranno stabilite dall'Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.

2. Si precisa che la ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d'invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nel rispetto delle ulteriori specifiche tecniche contenute nella documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo come descritto all'art. 11.

Art. 4 Durata

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo, viene stabilito in anni 2 (due), a partire, indicativamente, da maggio 2018 fino a dicembre 2019 compreso. Indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente Accordo.

3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti discendenti emessi dalla Amministrazione, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà alla Ditta alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

4. Non potranno essere emessi contratti discendenti dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

1. Per l'Unione delle Terre d'Argine il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti, è individuato nella persona della dott.ssa Emilia Ficarelli, Responsabile del Sistema Bibliotecario Intercomunale.

2. L'Aggiudicatario individua il seguente Responsabile del servizio:.....

Art. 6 Responsabile Unico del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Emilia Ficarelli, Responsabile del Sistema Bibliotecario Intercomunale.

Art. 7 Contratti discendenti

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti") con la Ditta, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta.

2. I contratti discendenti potranno essere approvati dall'Amministrazione a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, con apposite determinazioni dirigenziali.

3. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi servizi.

4. Dal momento della stipula del contratto discendente la Ditta dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.

5. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall'art. 9 del presente Accordo.

6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Art. 8 Penali e cause di risoluzione contrattuale

Qualora la Ditta non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti agli artt. 3), 4) e 6) del Capitolato d'appalto, l'Amministrazione applicherà una penale di Euro 200,00 per ogni inadempimento contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto alla Ditta appaltatrice, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, qualora la Ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l'Amministrazione può applicare una penale per il disservizio e per il danno all'immagine fino ad un massimo di 1.000,00 euro.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, a eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 9 Importo

1. L'importo contrattuale netto massimo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta a € (euro/00), IVA esclusa.

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato

ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L'Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L'Aggiudicatario, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con richieste di intervento all'interno dei contratti discendenti stipulati dalla Amministrazione, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti discendenti medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c., l'Aggiudicatario si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata dell'Accordo Quadro. I prezzi offerti dalla Ditta sono comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal vigente codice dei contratti.

I prezzi applicati nei contratti discendenti saranno quelli desunti dall'Elenco Prezzi Unitari di gara previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

4. Le parti concordano che la Ditta comunichi per iscritto all'Amministrazione l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme assegnate da contratto.

Art. 10 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla Ditta appaltatrice a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d'Esecuzione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità dell'Unione delle terre d'Argine.

Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti.

Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);
- b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita;
- c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale.

Accertata l'inadempienza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri

contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell'Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta appaltatrice stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.

Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per l'Unione delle Terre d'Argine il CUU è UFA4B7.

Art. 11 Condizioni generali

1. L'operatore economico aggiudicatario, preso atto della natura dei servizi oggetto del presente Accordo, s'impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, di tutte le norme di legge e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

2. La Ditta dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte i servizi oggetto del presente contratto.

3. Con la stipula del presente Accordo, l'Amministrazione non costituisce nessun obbligo nei confronti dell'Aggiudicatario, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti discendenti.

La Ditta non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché l'Amministrazione non darà esecuzione ai contratti discendenti.

4. L'Accordo Quadro e i successivi contratti discendenti in sua applicazione saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) Elenco Prezzi Unitari;
- 5) Dichiarazione e offerta prodotta in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da tutta l'altra normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Aggiudicatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 12 Cauzione definitiva e Responsabilità civile

A garanzia della sottoscrizione del contratto la Ditta appaltatrice dovrà prestare apposita garanzia, pari al 2% dell'importo totale dei servizi posti a base di gara, da prestare mediante cauzione o fideiussione rilasciata dai soggetti indicati all'art. 93 co. 2 del D.lgs. n.50/2016, da prestare eventualmente anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all'atto della presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia definitiva, in caso di avvenuta aggiudicazione. Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del

contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (cauzione provvisoria). La fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo esplicita richiesta nel bando di rinnovo della garanzia in caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, sarà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché polizza per responsabilità civile per danni causati da terzi per un importo massimale minimo di € 1.000.000,00.

Sarà obbligo della Ditta appaltatrice adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è l'unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell'esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa

della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della ditta affidataria.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.

La ditta affidataria manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.

La ditta affidataria dovrà in ogni caso risarcire l'Amministrazione comunale di ogni danno, comprovato, causato a edifici, strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Carpi e/o di terzi.

Art. 13 Controversie

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo Quadro e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena. E', in ogni caso, sempre escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 14 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell'Aggiudicatario compreso il bollo di € 16,00 da apporre sul presente atto che è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

Art. 15 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della parte II del DPR 131/1986.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in quanto applicabile, la Ditta dichiara di approvare specificamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 .

Art. 17 Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti discendenti non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione delle Terre d'Argine
Il Dirigente del Settore A7
Diego Tartari Arch.

La Ditta
